

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Numero 388 del 16 giugno 2003

FORESTE, CACCIA E PESCA - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi. Anno 2003.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal 15 giugno 2003 al 30 settembre 2003.

Si richiama, a tal riguardo, l'attenzione circa l'osservanza delle norme previste dal Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, Allegato C) alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, così come modificato dal D. P.G.R. n. 387 del 16/6/03 alcune delle quali vengono appresso menzionate:

Art. 6 - Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio -

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, come individuati dall'art. 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;

2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente e distanza non inferiore ai 20 metri.

2 bis.

a) E' fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentite l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legno, limitatamente alla cottura dei cibi. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;

3. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività

a) far brillare mine;

b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

c) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

4. Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore o 50 metri e nei pascoli.

5. In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 8. del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, vengo preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia creta della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietato in presenza di vento.

6. Nei castagneti da frutto è consentito la ripulitura del terreno dai ricci, del fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall'alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni

ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre.

7. La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati dal Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;

8. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano”

Art. 7 - Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio -

1. Nell'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 km. da essi. Deroche possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.

3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale, si ricorda che:

- le violazioni all'art. 6 commi. 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 commi 6, 7 e 8 della legge n.353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore di Euro 1032,91 e non superiore ad Euro 10329,14;

- le violazioni all'art. 6 commi 4, 5, 6, 7 e 8 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46.

Si richiama, inoltre, l'attenzione:

- sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall'Art. 15 lettera i) del Codice della Strada

- della competente Autorità delle Ferrovie dello Stato affinché attivi tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate di attraversamento delle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto libere da vegetazione per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

- dei competenti Organi di controllo ed ispettivi di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade di attraversamento del territorio della Regione Campania di provvedere alla creazione di fasce di rispetto libere da vegetazione per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;

- dei Comandi Militari in merito all'adozione, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, delle precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Si invitano:

- le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, di fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul territorio comunale ai competenti Settori Tecnici Amministrativi Provinciali delle Foreste (S.T.A.P.F.) della Giunta Regionale;

- le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, il Corpo Forestale dello Stato, le Associazioni per la Protezione della natura, a voler consentire la massima divulgazione sul territorio della Regione Campania del presente Decreto.

Il presente Decreto è inviato al Responsabile del B.U.R.C. per la sua pubblicazione con procedura d'urgenza, ai Settori AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta e Comitanti Dipartimentali, Foreste, Caccia e Pesca per quanto di rispettiva competenza.

Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della regione campania.

16 giugno 2003

Bassolino